

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di C.C. n 23 del 30-04-2021

ALLEGATO “A”

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

- Art. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Art. 3 CLASSIFICAZIONE ED ELENCO DEGLI IMPIANTI**
- Art. 4 DESTINATARI D'USO**
- Art. 5 COMPETENZE**
- Art. 6 PUBBLICITÀ SULLA MODALITÀ D'USO DEGLI IMPIANTI**
- Art. 7 TIPOLOGIE DI GESTIONE**
- Art. 8 CONCESSIONE IN USO**
- Art. 9 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO**
- Art. 10 MODALITÀ PER LE CONCESSIONI IN USO**
- Art. 11 USO DEGLI IMPIANTI**
- Art. 12 USO STRAORDINARIO DEGLI IMPIANTI**
- Art. 13 DIVIETO DI SUB – CONCESSIONE**
- Art. 14 RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE**
- Art. 15 INSTALLAZIONI PARTICOLARI**
- Art. 16 TARIFFE D'USO**
- Art. 17 SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO**
- Art. 18 SERVIZI DI MANUTENZIONE, PULIZIA, CUSTODIA – PORTIERATO**
- Art. 19 CONCESSIONE PER LA GESTIONE: TIPOLOGIE**
- Art. 20 GESTIONE INDIRETTA CONVENZIONATA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**
- Art. 21 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE INDIRETTA CONVENZIONATA**
- Art. 22 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE INDIRETTA CONVENZIONATA**
- Art. 23 FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE INDIRETTA CONVENZIONATA**
- Art. 24 SERVIZI DI PULIZIA, CUSTODIA-PORTIERATO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**
- Art. 25 ATTREZZATURE E BENI MOBILI**
- Art. 26 DIVIETO DI AFFIDAMENTO A TERZI**
- Art. 27 DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONE INDIRETTA CONVENZIONATA**
- Art. 28 CANONE ANNUO**
- Art. 29 DEPOSITO CAUZIONALE**
- Art. 30 CONTRIBUTI DEL COMUNE**
- Art. 31 USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**
- Art. 32 RIPRESE TELEVISIVE**
- Art. 33 PUBBLICITÀ COMMERCIALE**
- Art. 34 POLIZZA ASSICURATIVA**
- Art. 35 NORME DI RINVIO**
- Art. 36 ENTRATA IN VIGORE**

Art. 1

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini, per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali concerti, riunioni, congressi, eventi, occorrenze e manifestazioni equipollenti.
3. L'Amministrazione Comunale, garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggetti al presente regolamento tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale o gli impianti ad esso affidati.

ART.3

CLASSIFICAZIONE ED ELENCO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune con le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.
2. Gli impianti sportivi comunali, ai sensi del combinato disposto dall'art.90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) e della Legge Regionale Molise n. 18 del 09 settembre 2011, si suddividono in impianti con rilevanza economica ed impianti senza rilevanza economica.
3. Gli impianti aventi rilevanza economica, sono classificati tali quando le dimensioni dell'impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali.
4. Gli impianti privi di rilevanza economica, sono classificati tali qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.
5. Gli Impianti sportivi Comunali oggetto del presente regolamento sono:
 - Campo di Calcio denominato "Stadio Comunale Vincenzo De Santis" con annesso circuito podistico nonché i relativi spogliatoi, i servizi per atleti, i locali per i servizi igienici al pubblico, le opere di recinzione, le tribune per il pubblico, e le aree allo stesso pertinentziali;
 - Campo di Calcio denominato "Madonna di Bisaccia" e relativi spogliatoi, servizi per atleti, tribuna per il pubblico, le opere di recinzione e le aree allo stesso pertinentziali;
 - Palazzetto dello Sport e le annesse aree pertinentziali;
 - Campi da tennis e con relative aree pertinentziali, spogliatoi ed ufficio siti in Via Don Luigi Sturzo;

- Campo di calcetto denominato “Tonino DI BELLO” e le annesse aree pertinenziali;
- Campo di calcetto denominato “Belvedere” sito in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e le annesse aree pertinenziali;
- Campo di bocce sito in Via Madonna di Bisaccia e le relative aree ad esso pertinenziali;
- Palestra della Scuola Primaria sita in Piazza della Libertà;
- Palestra della Scuola Secondaria di primo grado sita in Via Valentina.

Art. 4

DESTINATARI D’USO

1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, possono essere utilizzati dai cittadini residenti e non residenti, dalle Federazioni CONI, dagli Enti di promozione sportiva, dalle Associazioni e Società sportive iscritte all’albo Comunale, dalle Società, Associazioni e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, socio-ricreative, amatoriali e culturali.
2. L’utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica anche qualora la stessa disponga di adeguate strutture.

Art. 5

COMPETENZE

1. Appartiene alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale:
 - approvare il presente regolamento e le sue modifiche;
 - individuare gli indirizzi generali per lo sviluppo strategico del sistema degli impianti sportivi cittadini;
 - aggiornare l’elenco degli impianti sportivi e la relativa classificazione;
2. Appartiene alla competenza esclusiva della Giunta Comunale:
 - definire i criteri per l’attribuzione della rilevanza economica degli impianti sportivi comunali;
 - individuare gli impianti sportivi che devono essere gestiti direttamente dal Comune;
 - individuare ulteriori criteri, rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale e/o regionale, circa le modalità per l’affidamento degli impianti;
 - stabilire in linea generale gli elementi essenziali per la formalizzazione dei contratti tra Comune ed organismi di gestione in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione;
 - stabilire eventuali clausole essenziali aggiuntive comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - definire i criteri generali e quantificare le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi ed i loro aggiornamenti;
 - deliberare la concessione del “Patrocinio del Comune” per manifestazioni di interesse pubblico a valenza sportiva sulla base del relativo regolamento;
 - svolgere ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
3. Appartiene alla competenza esclusiva del Responsabile del Settore Tecnico dell’Amministrazione Comunale:

- effettuare l'istruttoria sulla base dei dati dichiarati dai gestori e fornire alla Giunta il parere circa la valenza economica o meno dell'impianto;
- attivare le procedure di selezione dei gestori, applicando i criteri di selezione fra quelli previsti dalla normativa nazionale/regionale ed eventuali ulteriori criteri stabiliti dalla Giunta con propri specifici atti di indirizzo.
- approvare gli schemi contrattuali specifici per la gestione degli impianti;
- stipulare tutte le convenzioni e gli atti inerenti la gestione del servizio sportivo e degli impianti sportivi;
- provvedere alla programmazione dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, individuando le fasce orarie, anche di concerto con i soggetti richiedenti, di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti, per l'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le eventuali attività non soggette a vincoli tariffari nonché i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
- esercitare ogni altro compito gestionale e di controllo inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune.

Art. 6

PUBBLICITÀ SULLA MODALITÀ D'USO DEGLI IMPIANTI

1. Deve essere garantita la massima diffusione di tutto ciò che concerne l'utilizzo degli impianti, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare, mediante pubblicazione affissione, nonché sul sito e i Social media istituzionali dell'Ente.

Art. 7

TIPOLOGIE DI GESTIONE

1. Le tipologie di gestione sono le seguenti:

- a) Gestione diretta - si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri Uffici.
- b) Gestione in concessione si suddividono altresì in:
 - b1) concessione d'uso
 - b2) concessione per la gestione indiretta convenzionata.

Art. 8

CONCESSIONE IN USO

1. La programmazione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, compete al Responsabile del Settore Tecnico dell'Amministrazione Comunale sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.
2. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

Art. 9

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:
 - Federazioni CONI;
 - Enti di promozione sportiva;
 - Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale;
 - Società, Associazioni e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, socio-ricreative, amatoriali e culturali;
 - istituzioni scolastiche;
 - Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - ai singoli cittadini limitatamente agli impianti o parte di essi dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale;
 - ai privati regolarmente costituiti come ditte o imprese o cooperative, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società e associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Montenero di Bisaccia, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività agonistica;
 - Società o Associazioni o cooperative o privati che detengono il titolo sportivo gerarchicamente più elevato;
 - Società o Associazioni o cooperative o privati che presentano il maggior numero di affiliati;
 - Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività per il settore giovanile, per gli anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - Società o Associazioni o cooperative o privati che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

5. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle Scuole Pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alla normativa di riferimento.

Art. 10

MODALITÀ PER LE CONCESSIONI IN USO

1. I soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza a partire dal 15 Maggio ed entro il 15 Settembre di ogni anno, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune, che provvederà alle assegnazioni entro i successivi 45 giorni successivi alla data di presentazione della domanda. Non sono soggette a tale termine le istituzioni scolastiche.

2. Alle scuole presenti sul territorio comunale, che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

3. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

4. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne darà tempestiva comunicazione scritta al Comune. Gli spazi resi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.

Art. 11

USO DEGLI IMPIANTI

1. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. E' fatto divieto ai concessionari in uso degli impianti sportivi comunali di svolgere negli spazi dati in concessione nessun tipo di attività commerciale.

2. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

3. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.

4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso improprio.

6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai

terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Art. 12

USO STRAORDINARIO DEGLI IMPIANTI

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.
2. Le domande dovranno essere presentate su apposito modello. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione Comunale.

Art. 13

DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi.
2. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

Art. 14

RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

Art. 15

INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. L'Ente si riserva il controllo e la vigilanza sulla regolare e conforme esecuzione delle richieste di installazioni previamente autorizzate.
3. L'Ente può richiedere, in particolari casi, la stipula di una polizza assicurativa e/o fideiussoria proporzionata all'importanza dell'evento e a copertura di eventuali danni.

4. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

5. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 16

TARIFFE D'USO

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4. I concessionari dell'uso di un impianto potranno, a richiesta e previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, fruire gratuitamente in forma singola o associata, di locali, insistenti presso l'impianto utilizzato, da usare per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata.

5. Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) e le Associazioni che organizzano attività sportive per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché le scuole, le parrocchie e gli oratori possono godere di tariffe agevolate o esenzioni dal pagamento delle stesse degli impianti sportivi.

6. Per l'individuazione di tali riduzioni o esenzioni saranno considerate, con particolare attenzione, le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le rilevanze agonistiche, le finalità scolastiche e gli interessi giovanili delle varie manifestazioni e delle diverse iniziative.

7. Per eventi sportivi di rilevanza nazionale od internazionale e con forte ricaduta di immagine e di pubblicità per il Comune, la Giunta Comunale può eccezionalmente concedere l'uso dell'impianto sportivo a titolo gratuito.

8. I proventi derivanti dalle concessioni in uso degli impianti sportivi sono versati al Comune a copertura dei relativi costi di gestione.

Art. 17

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.
2. Il concessionario, avrà diritto al rimborso della tariffa eventualmente pagata, limitatamente al periodo di interruzione. Nessun risarcimento sarà dovuto dal Comune.
3. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
4. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, purchè tale revoca sia motivata.
5. Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni d'uso, ovvero di non procedere a rilasciarne, quando i concessionari o i richiedenti risultino:
 - morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - responsabili di danni cagionati alle strutture degli impianti sportivi.

Art. 18

SERVIZI DI MANUTENZIONE, PULIZIA, CUSTODIA – PORTIERATO

1.L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta e/o concessione in uso a terzi degli impianti sportivi comunali, provvede a sue spese al servizio di manutenzione, pulizia e custodia-portierato degli impianti sportivi comunali anche con incarico a ditte e/o società e/o cooperative e/o associazioni esterne.

Art. 19

CONCESSIONE PER LA GESTIONE: TIPOLOGIE

1. La gestione degli impianti sportivi comunali può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 22 lett a), b), c), d) ed e), 23, 24, 25 della Legge sulle autonomie locali N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare per:

- a) Gestione diretta - si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri Uffici.
- b) Gestione indiretta convenzionata - si definiscono gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni. La gestione degli impianti sportivi che rivestono rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili,

delle norme dettate in materia (Dlgs 157/95 e dagli Artt. 73 lettera C e 76 del R.D. 827/24 e successive modificazioni).

Art. 20

GESTIONE INDIRECTA CONVENZIONATA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Gli impianti sportivi comunali, qualora l'Amministrazione non intenda gestirli direttamente in economia, possono essere concessi in gestione indiretta convenzionata a mezzo di apposita procedura e convenzione ai seguenti soggetti:

- in via preferenziale a società sportive, ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate (DSA), federazioni sportive nazionali (FSN), anche in forma associata;
- prioritariamente a vantaggio tra i soggetti innanzi elencati che praticano la disciplina sportiva cui l'impianto è destinato e che operano nel territorio dell'ente affidatario secondo il seguente criterio territoriale: Comune, Provincia, Regione.

2. L'affidamento in gestione indiretta convenzionata a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione in base ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 della Legge Regione Molise n. 18 del 09 settembre 2011 e comunque nel rispetto dei relativi principi.

3. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica che richiedono, per dimensione ed altre caratteristiche, una gestione di tipo imprenditoriale, l'affidamento della gestione avviene mediante procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente ed i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti economici e tecnici necessari.

4. In caso di impianti sportivi non aventi rilevanza economica l'affidamento della gestione avviene secondo la disciplina dell'appalto di servizi da aggiudicare secondo la normativa vigente in materia di appalti, previa attivazione di indagine esplorativa tra i soggetti di cui al comma 1 a mezzo di pubblicazione di un avviso presso l'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Montenero di Bisaccia.

In esito all'indagine esplorativa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con:

- a) affidamento diretto nel caso in cui risulti un unico richiedente idoneo, in possesso dei requisiti richiesti;
- b) attivazione di una procedura di selezione nel caso in cui risultino più richiedenti idonei.

5. Qualora, in esito all'indagine esplorativa, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oppure non risulti idoneo alcun richiedente, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento diretto ad un soggetto dalla medesima individuato in base alla propria convenienza.

Art. 21

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE INDIRETTA CONVENZIONATA

1. La buona gestione e corretta conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, sono condizioni necessarie per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione medesima che potrà avvenire secondo le procedure di cui all'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Le concessioni della gestione indiretta saranno determinate dalla Giunta Comunale che stabilirà le modalità di concessione del bene ai fini della gestione.
3. Parimenti, la Giunta Comunale stabilirà le tariffe che dovranno essere versate al concessionario da parte di terzi che intendono fruire della struttura.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.
5. E' tassativamente esclusa la proroga tacita della concessione in gestione.

Art. 22

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE INDIRETTA CONVENZIONATA

1. Il concessionario deve usare l'impianto per le attività in esso consentite.
2. E' fatto obbligo al concessionario della gestione indiretta convenzionata di informare l'Ufficio del Servizio Tecnico Competente di tutte le attività che si svolgono negli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
3. Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.
4. I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.
5. Sarà sempre consentito all'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco o Assessore/Consigliere delegato allo sport e/o da persone da questi delegate, accedere agli impianti sportivi comunali concessi in gestione indiretta convenzionata per verificarne lo stato e le condizioni ed attivare eventuale procedura di revoca della gestione indiretta convenzionata.

Art.23

FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE INDIRETTA CONVENZIONATA

1. E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.

2. E' data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub-concessionari purchè in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.

Art. 24

SERVIZI DI PULIZIA, CUSTODIA-PORTIERATO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Il Concessionario della gestione indiretta convenzionata, salvo diverse prescrizioni, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla pulizia, alla custodia ed al portierato, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, stabilite nell'apposita convenzione stipulata con il gestore.

Art. 25

ATTREZZATURE E BENI MOBILI

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario della gestione indiretta di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art. 26

DIVIETO DI AFFIDAMENTO A TERZI

1. All'affidatario è fatto assoluto divieto di far gestire a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento.
2. Deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale l'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle previste nel programma di gestione.

Art. 27

DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONE INDIRETTA CONVENZIONATA

1. La concessione di gestione decade ed è revocata in capo al concessionario, che non potrà concorrere all'assegnazione di impianti sportivi nella successiva assegnazione in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione e comunque quando si verificano le condizioni seguenti:

- a. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
- b. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
- c. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- d. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;

e. danneggiamenti alle strutture degli impianti sportivi.

2. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

3. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

4. In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

5. In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

6. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di sospendere temporaneamente le concessioni nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto, previa decurtazione, totale o parziale, del canone per il tempo occorrente.

Art. 28

CANONE ANNUO

1. Gli impianti gestiti tramite la gestione indiretta convenzionata sono assegnati previo pagamento di un canone annuo stabilito in sede di gara ad evidenza pubblica.

Art. 29

DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a proprio carico, il concessionario della gestione indiretta convenzionata costituisce una cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa nella misura determinata all'interno del singolo bando, in considerazione delle caratteristiche dell'impianto.

2. La cauzione di cui al punto 1) viene svincolata alla scadenza della convenzione, sempre che il soggetto aggiudicatario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. Il Comune ha diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del soggetto aggiudicatario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni che potrebbero derivare da dette inadempienze.

Art. 30

CONTRIBUTI DEL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale, a sostegno della gestione indiretta convenzionata, considerata la natura del soggetto concessionario, potrà corrispondere annualmente un contributo da determinare in base al piano economico previsionale di gestione della struttura, ivi comprese le spese per la manutenzione ordinaria e per

il pagamento delle utenze, e al programma annuale delle attività nonché in base alle variazioni del sistema tariffario stabilite dall'Amministrazione Comunale ed alle disposizioni dei relativi capitolati.

ARTICOLO 31

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso alle Società o Associazioni concessionarie in uso o in gestione, si riserva la facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nonché la gestione di terzi, nel caso si rendesse necessario per utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà, comprese le palestre scolastiche, per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi spettacolistici, eventi culturali e scolastici a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici, per causa di forza maggiore, per necessità improrogabili di ordine tecnico e di manutenzione straordinaria degli impianti.
2. Per tali sospensioni e/o revoche o interruzioni gli utilizzatori o i gestori non potranno pretendere alcun risarcimento dal Comune fatta salva la possibilità di non corrispondere le tariffe o corrispettivo del canone per le ore non sfruttate.

Art. 32

RIPRESE TELEVISIVE

1. Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario della gestione indiretta convenzionata riscuota dei diritti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare, previo atto della Giunta Comunale, le quote previste nel tariffario.
2. Le riprese o radiotrasmissioni devono essere preventivamente autorizzate dagli organi competenti.

ART. 33

PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. Qualsiasi forma di pubblicità esercitata negli impianti sportivi deve essere conforme alla normativa vigente e gestita in modo tale da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori e del pubblico. Sono a carico del gestore ovvero dell'utilizzatore le imposte derivanti dall'esposizione della pubblicità compreso il pagamento dell'eventuale tassa dovuta all'amministrazione per l'occupazione di aree pubbliche.
2. La pubblicità deve avere caratteristiche di decoro, essere priva di messaggi comunque riconducibili a comportamenti violenti, antisportivi, immorali, irrispettosi delle minoranze, irrispettosi della dignità della donna, razzisti, tesi, anche non esplicitamente, a promuovere l'uso di alcolici e del fumo, come previsto dalle normative vigenti nelle rispettive materie. Nei casi di mancato rispetto della predetta disposizione, è compito dell'utilizzatore o del gestore dell'impianto imporre o eseguire anche direttamente la rimozione della pubblicità in parola. L'amministrazione Comunale, in caso contrario, si riserva di applicare le sanzioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 34

POLIZZA ASSICURATIVA

- 1.L'Amministrazione Comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tutelino il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.
- 2.Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.
- 3.In caso di gestione indiretta convenzionata, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 35

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 36

ENTRATA IN VIGORE

- 1.Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.